

# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## DETERMINAZIONE n. 4 del 04/01/2018

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2016;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 5 del 24.11.2016 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Premesso che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs.150/2009;
- sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:
  - risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, la cui quantificazione non è suscettibile di “variazioni annuali” se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
  - risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Visto l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 04 marzo 2009, n. 15,...”;

Preso atto che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo nr. 51 del 04.10.2011, precisa quanto segue:

- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2 bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;
- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2 bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78”;
- che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2 bis, citato;

Visto l'art. 23, comma 2 bis, del DLgs 75/2017, il quale prevede che” a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

Vista la deliberazione n. 53/2015 della sez. regionale della Corte dei Conti Puglia la quale stabilisce che la nuova disciplina prevista dall'articolo 9, comma 2 bis, DL n. 78/2010, convertito in L. 122/2010, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 147/2013, deve essere considerata quale modalità per una stabilizzazione delle riduzioni operate nel periodo 2011/2014.

Vista altresì la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014, della Sezione delle Autonomie secondo cui “tale norma è da considerare, quindi, di stretta interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell'espressione normativa utilizzata” e pertanto l'unico precetto da applicare riguarda il nuovo periodo introdotto dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ovvero “a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

Dato atto che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018 come da prospetto allegato;

### **DETERMINA**

1. Di costituire, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2018 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall' ammontare del Fondo 2016;
3. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2018 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2018/2020, esercizio 2018, ed afferenti la spesa del personale;

4. di precisare, infine, che sul Fondo per le risorse decentrate anno 2018, parte variabile, dovranno transitare tutti gli impegni iscritti a titolo di corresponsione compensi corrisposti al personale dell'Ente per particolari prestazioni (Censimento e Rup, ecc .....);

5. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. Aziendale e di pubblicare la presente determinazione sull'apposita sezione del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

---

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, 04/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Piera Cavallotti

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/01/2018 al 25/01/2018.

Soriso, lì 10/01/2018

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dr.ssa Anna Laura Napolitano

---

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato